

ALLEGATO 4**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI**

Ai sensi della vigente normativa, Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni private).

Sezione I – Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

FLEBUS ASSICURAZIONI S.R.L iscritta al RUI nr. A000159390 in data 16/04/2007

Sede Legale: Via Valussi, 10 - 33100 Udine (UD)

Sede Operativa: Via Valussi, 10 - 33100 Udine (UD)

Recapito telefonico: 0432 530838 - 335 6846448

Indirizzo internet e di posta elettronica: info@flebus.it

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'agenzia: flebusassicurazioni@legalmail.it

Indirizzo Internet attraverso cui avviene la promozione e il collocamento oppure la sola promozione di contratti di assicurazione: info@flebus.it

Con il Responsabile dell'attività di intermediazione nella persona di Michele Flebus - RUI A000161900

L'Autorità competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta è IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)

Sezione II – Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario dichiara di agire per conto di una impresa di assicurazione o più imprese di assicurazione
La denominazione dell'Impresa di cui distribuisce il prodotto è: Helvetia Vita S.p.A.

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d' interessi

- a) l'Intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- b) un'impresa di assicurazioni o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazioni **non** è detentrici di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;

Sezione IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto l'Intermediario:

- a) fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private
- b) fornisce consulenza su base indipendente
- c) fornisce una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d'investimento assicurativi
- d) distribuisce i contratti in modo esclusivo di una o più imprese di assicurazione

dichiara di avere o potrebbe avere un rapporto d'affari con le Imprese di Assicurazione di seguito elencate:

Helvetia Vita S.p.A.

ALLEGATO 4**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI**

- e) fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;
- f) consegna al contraente il KID (documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014) ed il DIP aggiuntivo IBIP (documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private) sui quali sono indicate le informazioni oggettive sul prodotto
- g) fornisce le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte;
- h) consegna al contraente il KID (documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014) ed il DIP aggiuntivo IBIP (documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private) sui quali sono indicate le strategie di investimento e avvertenze sui rischi associati
- i) dichiara che, al fine di garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private, fornisce al contraente le ulteriori informazioni:

Sezione V – Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi**L'intermediario fornisce al cliente le seguenti informazioni:**

- a) il compenso percepito dall'intermediario consiste in una commissione inclusa nel premio assicurativo e liquidata dall'impresa per cui è svolta l'attività;
- b) gli importi relativi a costi e oneri del prodotto vengono forniti mediante la consegna al contraente del KID (documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014) e del DIP aggiuntivo IBIP (documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private)

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti in sezione E del RUI, l'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo

Sezione VI – Informazioni sui pagamenti dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi dichiara:

- ☐ che i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario stesso;
- ☐ di aver stipulato, ai sensi dell'art. 64 del Regolamento IVASS n. 40/2018, una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi netti complessivamente incassati, con un minimo di euro 23.480

Le modalità di pagamento ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

ALLEGATO 4**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI****Sezione VII – Informazione sugli strumenti di tutela del contraente**

Si precisa che:

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) è facoltà del contraente, ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'Impresa preponente (secondo le modalità evidenziate nel DIP aggiuntivo e riferite all'impresa proponente competente) e, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi, allegando documentazione relativa al reclamo trattato all'IVASS o la Consob, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c) è facoltà del contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nei DIP aggiuntivi.

Sezione VIII – Informazione sul diritto all'oblio oncologico

Si informa che il contraente (o l'assicurato, qualora non coincidano) può:

- a) esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis, 56-ter e 68-bis del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.